



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, li 17 luglio 2020

Comunicazione n. 16/2020

Oggetto: aspetti applicativi dei crediti d'imposta sulle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione.

Gentili Clienti,

con la presente comunicazione intendiamo sintetizzare i punti principali della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 10 luglio 2020, mediante la quale vengono fornite indicazioni relative alle modalità applicative del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, entrambi introdotti dal "Decreto rilancio" emanato lo scorso maggio.

Innanzitutto è opportuno precisare che Vi sono due tipologie di crediti d'imposta e nello specifico:

1. Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro (solo per alcuni CODICI ATECO)

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'**Elenco in allegato**.

Nella Circolare l'Agenzia specifica che sono considerati interventi agevolabili quelli **necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie/misure finalizzate al contenimento della "diffusione del virus SARS-Co V-2"**. In particolare, rientrano in tale categoria:

- gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza.

Come precisato dalla stessa Agenzia rientrano tra gli interventi agevolabili anche quelli funzionali alla riapertura / ripresa dell'attività (nel rispetto, comunque, della disciplina urbanistica).

Per accedere all'agevolazione in esame è necessario che i predetti interventi siano stati:

- prescritti da disposizioni normative;
- previsti dalle Linee guida per la riapertura delle attività elaborate da Amministrazioni centrali / Enti territoriali e locali / Associazioni di categoria / Ordini professionali.

L'ammontare fruibile del credito è pari al 60 per cento delle spese sostenute, ovvero le spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione presentata e comunque non eccedenti il limite di euro 80.000 (quindi credito max 48.000 euro).

È necessario inviare l'apposita comunicazione dal 20 luglio 2020 al il 30 novembre 2021.

2. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (per TUTTI)

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni. **La relativa comunicazione può essere inviata dal 20 luglio prossimo e fino al 7 settembre 2020.**

Le spese agevolabili riguardano:

- acquisto di **DPI** (ad esempio mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute protettive, calzari) certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE. La documentazione provante la conformità deve essere conservata dal beneficiario ed esibita in caso di controllo;
- acquisto di prodotti detergenti / disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio termometri, termoscanner, tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- acquisto di dispositivi per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale (ad esempio barriere e pannelli protettivi) e relative spese di installazione;
- spese per la sanificazione delle attrezzature, anche se non utilizzate per finalità sanitarie;
- acquisto di abbigliamento protettivo, non necessariamente correlato alla sanificazione, in quanto comunque finalizzato a prevenire e contenere l'epidemia COVID-19. Anche in questo caso è necessario che i beni siano certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma UE.

L'ammontare del credito, che in ogni caso non potrà eccedere i 60.000 euro, sarà calcolabile prendendo innanzitutto il 60 per cento delle spese risultanti dall'ultima comunicazione inviata. **Tale valore sarà poi assoggettato ad un ulteriore calcolo mediante l'applicazione di una percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, la cui emanazione dovrebbe avvenire entro la data dell'11 settembre 2020.**

In caso di utilizzo in compensazione, il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, tenendo presente che verrà automaticamente scartato qualora il credito riportato dovesse eccedere la sopracitata percentuale del 60% delle spese.

Il credito può essere ceduto, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021. È necessaria, in questo caso, la comunicazione della cessione da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta potrà, inoltre, essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa.

3. Modalità operative

Riguardo al credito di cui al punto 1 non vi sono tempistiche stringenti e quindi rimandiamo la quantificazione e l'eventuale comunicazione in sede di chiusura del bilancio 2020, a meno che non riteniate opportuno procedere prima.

Diverso è il discorso per il credito di cui al punto 2 dove illogicamente, irrazionalmente, irrispettosamente (e ci fermiamo qui...) è prevista una scadenza non stringente...di più e soprattutto in concomitanza di molte altre.

Qualora desideriate procedere a tale comunicazione Vi invitiamo a:

- richiedere copia del conto aggiornato al 30.06.2020 "8.71.109 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE" alla Vs. contabile di riferimento per verificarne il contenuto;
- compilare apposito modulo che Vi verrà inviato in seguito in cui dichiarate che i DPI sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE e che siete in possesso della documentazione comprovante tale fattispecie;
- comunicare un importo che si prevede di sostenere per tali acquisti agevolabili dal 01.07.2020 al 31.12.2020.

Restiamo come sempre a Vostra disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.

Buon Lavoro.

STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO